



## COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### 003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 215

Data: 28/07/2020

**OGGETTO:** Riconoscimento congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, alla dipendente matricola n. 9.

#### LA RESPONSABILE

VISTA la richiesta della dipendente matricola n. 9, acquisita agli atti in data 10/07/2020 – Prot. n. 71812, con la quale l'interessata chiede di usufruire di un congedo parentale per il periodo dal 03/08/2020 al 07/08/2020 e dal 17/08/2020 al 21/08/2020, pari a n. 10 giorni;

PRESO ATTO che:

- la figlia della dipendente succitata è nata il 27/04/2016;
- la predetta dipendente ha usufruito n. 4 mesi di congedo parentale, come da documentazione risultante agli atti;

RILEVATO che il coniuge della lavoratrice in oggetto ha dichiarato, in qualità di padre della minore, di non aver fruito del congedo parentale per la figlia stessa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Lavori Pubblici in data 15/07/2020;

VISTO l'art. 34, comma 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, e comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, il quale prevede che, fino al sesto anno del bambino, nei periodi di congedo parentale spetta il 30% del trattamento retributivo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, escluse la tredicesima mensilità e le ferie;

RILEVATO che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, che prevedono l'estensione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni e del diritto alla corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione da tre a sei anni, sono applicabili per i periodi fruiti a decorrere dal 25/06/2015, per il combinato disposto di cui agli artt. 26 del medesimo Decreto e art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015;

EVIDENZIATO, altresì, che il D.Lgs. n. 80/2015 ha ampliato non solo il periodo entro cui è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino), ma anche il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino);

VISTO il 6° comma dell'art. 43 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in materia di congedi dei genitori, secondo cui: *“Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.”*;

OSSERVATO quindi che:

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore (madre o padre) deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di quindici giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- i predetti quindici giorni di preavviso da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro per la richiesta di congedi parentali sono giorni calendario e non lavorativi;
- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorquando l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001;
- i primi trenta giorni (purché fruiti entro i sei anni di vita del bambino) di congedo parentale sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità;
- gli ulteriori 5 mesi (purché fruiti entro i sei anni di vita del bambino) sono retribuiti al 30 per cento e computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentono la maturazione di ferie e tredicesima. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 70 (settanta) per cento;
- gli ulteriori periodi e comunque tutti quelli fruiti fra il sesto e l'ottavo anno di vita del bambino sono retribuiti al 30 (trenta) per cento solo qualora il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

RITENUTO pertanto di poter concedere alla suddetta dipendente il congedo parentale per il periodo dal 03/08/2020 al 07/08/2020 e dal 17/08/2020 al 21/08/2020, pari a n. 10 giorni;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Riconoscere alla dipendente matricola 9, il diritto sancito dall'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, e quindi, come da sua richiesta, autorizzarla ad assentarsi dal lavoro per congedo parentale nel periodo dal 03/08/2020 al 07/08/2020 e dal 17/08/2020 al 21/08/2020, pari a n. 10 giorni.
- 2) Prendere atto che per i periodi di astensione dal lavoro di cui al precedente punto 1), *pari a n. 10 giorni*, è dovuta il 30% della retribuzione fissa mensile, inoltre, ai sensi dell'Art. 34, 5° comma, del D.Lgs. 151/2001, il congedo parentale di cui trattasi non è utile né ai fini della quantificazione delle ferie, compresi i giorni di festività sopresse, né alla determinazione della misura della tredicesima mensilità.
- 3) Dare atto che il coniuge della lavoratrice ha dichiarato in qualità di padre della minore, di non aver fruito del congedo parentale per la figlia stessa.
- 4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Lucia Carluccio